

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, TIBALDI, SECCI, PASQUALICCHIO, GOMBI,
BANFI, SACCHETTI, CHIOLA, IORIO e MASCIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1958

Interpretazione autentica dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, relativo al canone dovuto dalle Società elettriche ai comuni dei bacini imbriferi montani

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, « Norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana » nel comma ottavo dell'articolo 1 prescrive: « I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni kw. di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione ».

La Corte costituzionale, rigettando le eccezioni di alcune Società elettriche, con sua sentenza del 4 luglio 1957, ha dichiarato la costituzionalità di detta legge.

Restano però ancora pendenti innanzi alle varie Magistrature di merito molti giudizi fondati su diversi motivi, fra i quali:

1) la legge 27 dicembre 1953, è sostitutiva e non innovativa;

2) la legge non si applica alle derivazioni di acqua per produzione di forza motrice alle quali non si applicava il testo unico del 1933 che, a sua volta, richiamava altre norme del 1919 e del 1916;

3) la legge non si applica a quelle concessioni che, per qualsiasi titolo, erano state esonerate dall'obbligo dell'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) la legge non si applica a quelle concessioni che, per qualsiasi titolo, erano state esonerate dal canone demaniale.

Dette eccezioni sono smentite dalla lettera e dallo spirito della legge. Infatti proprio nel comma ottavo di cui ci occupiamo si precisa i concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione di forza motrice, « anche se già in atto » quindi tutte

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le concessioni. Più chiaramente emerge ancora la volontà del legislatore nell'articolo 4. Infatti il legislatore, quando ha voluto escludere qualche concessione lo ha esplicitamente detto e così ha dichiarato: « le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile e irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale ».

Se tanto non bastasse per dimostrare chiaramente la volontà del legislatore ed eliminare qualsiasi esitazione, in nostro aiuto verrebbero i lavori parlamentari, la cui importanza ai fini della interpretazione non può essere disconosciuta. La legge deve essere dunque interpretata nel senso che tutte le grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice se comprese nei bacini imbriferi montani sono tenute al pagamento del canone, indipendentemente dalla data di concessione delle acque, da eventuali esoneri totali o parziali dagli obblighi di cui all'articolo 52 del testo unico del

1953 e del canone demaniale. Ma poiché, come sopra abbiamo detto, eccezioni relative all'interpretazione hanno paralizzato la applicazione della legge si rende necessaria una interpretazione autentica del comma ottavo. E ciò non solo nell'interesse dei Comuni aventi diritto quanto per imporre il rispetto di una legge dello Stato che finora è stata elusa.

Comprendiamo che la interpretazione autentica che noi proponiamo non risolverà tutte le eccezioni alle quali il monopolio è ricorso, ma abbiamo voluto porre dei limiti precisi alla nostra proposta di legge per evitare discussioni sul suo carattere strettamente interpretativo, nè abbiamo voluto allargarla ad altre questioni che avrebbero potuto dare adito a discussioni e quindi a perdita di tempo. Ci siamo limitati agli aspetti sui quali tutti i singoli Comuni e le loro associazioni sono concordi.

Siamo perciò convinti che i colleghi vorranno approvare il presente disegno di legge interpretativo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato: « Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione di forza motrice, anche se in atto, qualunque sia la data delle concessioni e indipendentemente da esoneri totali o parziali dagli obblighi di cui all'articolo 52 del testo unico del 1933,

n. 1775, anche se i diritti da detto articolo derivanti fossero perenti o non fossero stati riconosciuti ed indipendentemente da esoneri totali o parziali del pagamento del canone demaniale, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilovattora di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione ».